Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 104 del 15 novembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali in tema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine.

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8245 – Pres. Caputo, Est. Poppi.

Unione europea – Riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo (prevenzione) – Accesso ai documenti – Concetto generico di legittimo interesse – Compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale di validità:
1) se l'art. 31, paragrafo 4 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (art. 7 "rispetto della vita privata e familiare" e art. 8 "protezione dei dati di carattere personale") nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8), nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "che possa dimostrare un legittimo interesse" senza precisare e delimitare la nozione stessa di "legittimo interesse", rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell'ambito soggettivo di azionabilità dell'accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona; (1)

Unione europea – Riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo (prevenzione) – Accesso ai documenti – Diritto a un ricorso amministrativo effettivo – Previsione come organo competente a decidere la Camera di commercio - Compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale interpretativa:
2) se le garanzie previste dall'art. 31, paragrafo 7-bis della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva 2018/843/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all'accesso di cui al paragrafo 4, (accesso consentito, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità di un trust o di un istituto giuridico affine), considerate le tutele offerte dall'art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall'art. 6 della CEDU, siano compatibili con gli articoli 6-7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 nella parte in cui conferiscono ad un organo ammnistrativo non giurisdizionale quale è la Camera di commercio territoriale il potere di esprimersi determinando l'irreversibile effetto dell'ostensione dei dati, prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo. (2)

(1-2) I. – Il Consiglio di Stato pone alla Corte di giustizia UE due questioni pregiudiziali in tema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine. Le predette questioni pregiudiziali si innestano in un giudizio promosso dinnanzi al T.a.r. per il Lazio da diverse società fiduciarie avverso i provvedimenti con i quali l'Amministrazione, sulla presupposta qualificazione del mandato fiduciario in termini di istituto giuridico affine al *trust*, le assoggettava al regime di comunicazione e accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 231 del 2007, attuativo della direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), nel testo risultante dalle modifiche apportate con la direttiva 2018/843/UE (c.d. V direttiva antiriciclaggio).
All'esito del giudizio di prime cure il ricorso è stato respinto dal T.a.r. per il Lazio, secondo il quale attribuendo "*la titolarità formale dei beni e la legittimazione all'esercizio di taluni diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria)*" il mandato fiduciario sortisce "*quell'effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli esposti obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva*". Il T.a.r. per il Lazio ha anche ritenuto legittima l'attribuzione della funzione di esprimersi sulla richiesta di accesso alle Camere di commercio che, a seguito del riordino del sistema camerale (l. n. 580 del 1993), sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale svolgenti "*funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*". La sentenza del Ta.r. per il Lazio è stata appellata dalle società fiduciarie innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha sospeso il giudizio, rimettendo due questioni pregiudiziali (una di validità e una interpretativa) alla Corte di giustizia UE, afferenti ad alcune disposizioni della direttiva 2015/849/UE, così come modificata dalla direttiva 2018/843/UE.

II. - Segnatamente, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe, evidenzia che:

a) con riferimento al primo quesito, inerente alla compatibilità dell'art. 31 della direttiva 2015/849/UE con le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7 e 8) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8), nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "*che possa dimostrare un legittimo interesse*":
   a1) l'art. 31, paragrafo 4 della direttiva 2015/849/UE prevede che "*gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto*

giuridico affine siano accessibili in ogni caso: … c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse";

a2) la mancata specificazione del concetto di "*legittimo interesse*", e più in generale di più stringenti presupposti legittimanti l'accesso da parte dei privati, non si concilierebbe con il rilievo dei valori protetti dalla Carta dei diritti laddove afferma che "*ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni*" (art. 7; in senso sostanzialmente equivalente si esprime anche l'art. 8 della CEDU) e che "*ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano*" disponendo che "*tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica*" (art. 8, commi 1 e 2);

a3) i principi in questione non sembrano godere di una condizione di assoluta intangibilità posto che l'art. 52 della medesima fonte dispone al comma 1 che "*eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà*" sia pur "*nel rispetto del principio di proporzionalità*" e sempre che "*siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui*";

a4) la sentenza della grande camera della Corte di giustizia UE, 22 novembre 2022, C-37/2020 e C-601/2020, *Wm e Sovim SA* (in *Foro it. rep.*, 2022, *Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 1221*, in *Foronews*, 22 novembre 2022, con nota di PAOLUCCI "*Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, lotta al riciclaggio e proporzionalità dell'ingerenza: la decisione della Grande sezione della Corte di giustizia*", in *Società*, 2023, 667, con nota di PAPPALARDO e in *Guida al dir.*, 2022, 46), in commento alla modifica apportata dalla direttiva 2018/843/UE al testo dell'art. 31 della direttiva 2015/849/UE tuttavia afferma che "*la mancanza di una definizione uniforme di tale nozione di "legittimo interesse" aveva posto difficoltà pratiche, cosicché si era ritenuto che la soluzione corretta consistesse nell'eliminare detta condizione*";

a4) inoltre, la Commissione, chiamata in detta sede ad esprimersi, sia pur in merito ad un diverso profilo ("*se, per ovviare al rischio che l'obbligo per qualunque persona o organizzazione di dimostrare un "legittimo interesse", quale inizialmente previsto dalla direttiva 2015/849/UE, conduca, a causa delle divergenze nella definizione di tale nozione negli Stati membri, a limitazioni eccessive dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, essa avesse preso in considerazione la possibilità di proporre una definizione uniforme di detta nozione*"), affermava che "*il criterio del "legittimo interesse" è un concetto che si presta difficilmente a una definizione giuridica e che, pur avendo preso in considerazione la possibilità di proporre una definizione uniforme di tale criterio, essa vi ha infine rinunciato, per il motivo che quest'ultimo, quand'anche provvisto di una definizione, resta difficile da attuare e che la sua applicazione potrebbe dar luogo a decisioni arbitrarie*";

a5) non sono pertanto palesemente irragionevoli i dubbi sulla compatibilità dell'art. dell'art. 31 della direttiva 2015/849/UE con le norme della Carta dei

diritti fondamentali (artt. 7 e 8), nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8);

b) con riferimento al secondo quesito, inerente alla mancata previsione nell'ordinamento interno di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la divulgazione delle informazioni:

b1) l'art. 30, paragrafo 9 della direttiva dispone, a tutela dei soggetti esposti all'accesso, che "*è garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero di deroghe concesse e le "motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione"* e il successivo art. 31, paragrafo 7-*bis*, con disposizione di analogo contenuto, prevede che "*è garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo"*;

b2) l'effettività della tutela riconosciuta dalla direttiva non può che essere valutata alla stregua dell'idoneità degli strumenti apprestati dagli ordinamenti interni a prevenire la divulgazione di dati al di fuori delle ipotesi previste, da valutarsi anche in relazione a quanto prescritto dalla Carta dei diritti fondamentali che, all'art. 47, dispone che "*ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo"* e "*che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge"*;

b3) nei medesimi termini si esprime anche l'art. 6 della CEDU ("*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*");

b4) la disciplina di cui al d.m. n. 55 del 2022 prevede all'art. 7, comma 1, limitatamente al solo "*accesso da parte di altri soggetti*", che le informazioni circa la titolarità effettiva siano "*accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo*";

b5) la fattispecie fatta salva dalla norma riguarda "*l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato*";

b6) in tali ipotesi, il comma 3 dell'art. 7 del d.m. prevede che "*la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto*

antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto";

b7) in sintesi, la disciplina nazionale contempla un confronto preventivo fra il titolare e l'Ente preposto a determinarsi in merito alla richiesta di accesso (la Camera di commercio);

b8) la disciplina nazionale in materia di accesso non conosce rimedi azionabili in via preventiva, essendo la tutela apprestata solo in un momento successivo mediante riconoscimento della possibilità di contestare il provvedimento di accoglimento, una volta adottato, dinanzi al giudice amministrativo;

b9) tuttavia, premesso che nel caso di specie non si verte in tema di tutela del principio di trasparenza ma di tutela di dati personali e avuto riguardo alla sensibilità degli interessi intercettati ed alla natura dei rischi che la normativa europea intende prevenire (espressamente individuati nel "*rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*"), si pone una questione di adeguatezza e rispondenza dell'impianto normativo nazionale con le finalità perseguite dalla direttiva.

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

c) sugli obblighi di trasparenza relativi ai mandati delle società fiduciarie, si richiama la recente News n. 103 del 14 novembre 2024 relativa all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 ottobre 2024, n. 8248, cui si rinvia per ogni approfondimento, la quale si concentra, in particolare, sulla nozione di "*istituti giuridici*" affini al *trust* di cui all'art. 31 della direttiva 2015/849/UE, sulla compatibilità con il diritto eurounitario e con il principio di proporzionalità di una disciplina nazionale che ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei *trust* i mandati delle società fiduciarie e che consente, a determinate condizioni, l'accesso ai soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva, e sulla validità delle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafi 1, 2, e 10, della direttiva 2015/849/UE in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, paragrafo 3, del T.F.U.E. e al principio dell'effetto utile;

d) sul riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo (prevenzione), Corte di giustizia UE, grande camera, 22 novembre 2022, C-37/20 eC-601/20, richiamata nell'ordinanza in epigrafe;

e) sui negozi fiduciari, in dottrina: C. NATOLI, *Forma e struttura dei negozi fiduciari immobiliari: la soluzione delle Sezioni Unite e le suggestioni dell'esperienza notarile*, in *Nuova giur. civ.*, 4/2020; M. PALAZZO, *La forma del negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili*, in *Giur. it.*, 2020, 2625; A. ACCINNI, L. ARIENTI, *Il negozio fiduciario tra società fiduciaria autorizzata e fiduciante ha rilevanza fiscale e non può essere qualificato fittizio*; in *Trusts*, 2022, 7-8, 740; N. DISTEFANO, *Società fiduciarie e trust: fra tradizione e innovazione*, in *Il quotidiano giur.*, 20 marzo 2023; L. ARIENTI,

A. ACCINNI, *L'amministrazione di beni immobili con intestazione a società fiduciaria autorizzata*, in *Trusts*, 2024, n° 2, 302;

f) sul tema dei c.d. titolari effettivi: D.P. SERGIO, *Il diritto della crisi d'impresa nell'emergenza. Questioni penalistiche e civilistiche*, Capitolo III, *Aree nuove e antiche di intervento del diritto penale nella stagione dell'emergenza,* in *Foro it*, *Gli speciali,* 2020, 3, 40 – 61, il quale evidenzia che la pandemia da Covid-19 ha moltiplicato il rischio di infiltrazioni ad opera di capitali e di risorse illecite nell'economia. In tale periodo, in virtù dei ridimensionamenti dei contatti sociali e delle ordinarie modalità di acquisto dei beni e di fruizione di servizi è stata registrata un'esponenziale crescita nell'utilizzo da parte dei consumatori dei nuovi strumenti digitali, tra cui un posto di assoluto rilievo è rappresentato dalle valute virtuali, in grado di alimentare in totale autonomia circuiti di scambio di beni, ma al tempo stesso, capaci di divenire strumenti dell'enorme potenziale, quanto all'esecuzione di transazioni e trasferimenti di valori in condizioni di (quasi) perfetto anonimato. Tutto ciò ha reso necessario l'implementazione di misure di contrasto al riciclaggio. Da ciò scaturisce la riflessione sul rapporto tra fenomeni economici, nuove tecnologie e categorie del diritto penale; F. DI VIZIO, *Il decreto legislativo 125/19 e l'attuazione della quinta direttiva europea antiriciclaggio*, in *Foro it*., 5, 2020, 66, il quale afferma che il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore in Italia dal 10 novembre 2019, da un lato, completa il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio e, dall'altro, recepisce nell'ordinamento nazionale la quinta direttiva antiriciclaggio. Il d.lgs. n. 125 del 2019 accoglie, altresì, alcune osservazioni formulate dalla Commissione europea per contestare il non completo recepimento della quarta direttiva (procedura di infrazione n. 2019/2042). L'autore evidenzia che con il d.lgs. n. 125 del 2019, l'Italia mantiene posizioni di primato nel livello di *compliance* della normativa del contrasto dei flussi finanziari illeciti, precisando, tuttavia, che è sul piano dell'effettività delle azioni che si misura la tenuta di un sistema, complesso e vitale, quale quello dell'antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Si chiarisce altresì che, seguendo l'impostazione eurounitaria, la riforma di che trattasi accresce la trasparenza nel settore economico-finanziario ed amplia la collaborazione tra le autorità, nazionali e internazionali; M. KROGH, *Registro dei titolari effettivi*, Consiglio nazionale del notariato, studio n. 1, 2022/B; G. ARCELLA, S. CARIONI, M. NASTRI e L. PIFFARETTI, L*a ricerca del titolare effettivo*, Consiglio nazionale del notariato, Commissione antiriciclaggio, studio 1_2023 B; M. NASTRI, *Antiriciclaggio: al via il registro dei titolari effettivi*, in *Il quotidiano giur*., 30 ottobre 2023;

g) sul rapporto fra la CEDU, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i giudici nazionali: C. E. GALLO, *La Convenzione europea per i diritti dell'uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani*, in *Dir. amm*., 1996, 499; S. CASSESE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i diritti amministrativi nazionali*, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2001, 311; A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002; G. SILVESTRI, *Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali*, *Quad. cost*., 2006, 7; S. MIRATE, *Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'"altro" diritto europeo in Italia, Francia e Inghilterra*, Napoli, 2007; D. TEGA, *La CEDU e l'ordinamento*

italiano, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, M. CARTABIA (a cura di), Bologna, 2007, 68 ss.; M. ALLENA, *Art. 6 Cedu. Procedimento e processo amministrativo*, Napoli, 2012; E. FOLLIERI, *Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa*, in *Dir. proc. amm.*, 2014, 685; F. FONTANELLI, *La Carta dei diritti fondamentali e l'attuazione del diritto UE: la Corte naviga a vista*, in *Quad. cost.*, 2014, 733; M. GIORGIANNI, *Il rapporto fra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel dialogo fra le Corti europee e nazionali: il problema dei diritti umani*, in *Diritti comparati*, 17 luglio 2014; B. NASCIMBENE, *La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o confini)*, in *Eurojus*, 2020; L. ANRÒ, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in *Federalismi*, 2020, 109; F. ZECCHIN, *Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lezione della proprietà e dei dati personali*, in *Europa e dir. privato*, fasc. 3, 1° settembre 2022, 517; G. BILÒ, *I rapporti tra Corte europea dei diritti dell'uomo e Corti nazionali tra sussidiarietà, margine di apprezzamento e dialogo: verso nuovi equilibri?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, fasc. 2, 1° giugno 2022, 533; B. NASCIMBENE, *CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: portata, rispettivi ambiti applicativi e (possibili) sovrapposizioni*, in *Giustizia insieme*, 5 maggio 2023;

h) sulla protezione dei dati personali: A. PIZZORUSSO, *Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italian*a, in *Prassi e Teoria*, 1976, 37 ss.; T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla),* II), *Diritto comparato e straniero*, *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991; 1 s.; R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità, Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; G. TIBERI, *Riservatezza e protezione dei dati personali*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, M. CARTABIA (a cura di), Bologna, 2007, 355 ss; G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 6 ss.; F. PIRAINO, *I ''diritti dell'interessato'' nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, 2794 s.; G. CERRINA FERONI, I *dati personali come oggetto di un diritto fondamentale*, in *I poteri privati delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, P. STANZIONE (a cura di), Torino, 2022, 70 ss.; M. RAMAJOLI, *La convivenza tra trasparenza e riservatezza*, in *Dir. amm.*, fasc. 2, 1° giugno 2024, 471;

i) sul diritto ad un ricorso effettivo e, in generale, sul tema dell'incidenza del diritto europeo sul sistema italiano di giustizia amministrativa: R. CARANTA, *Giustizia amministrativa e diritto comunitario: studio sull'influsso dell'integrazione giuridica europea sulla tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione*, Napoli, 1992; F. ASTONE, *Integrazione giuridica europea e giustizia amministrativa. Contributo allo studio dell'influenza manifestata dal diritto europeo sul sistema di giustizia amministrativa italiano e sui poteri del giudice amministrativo*, Napoli, 1999; D. DE PRETIS, *La tutela giurisdizionale in Europa fra integrazione e diversità*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2005, 1; M. A. SANDULLI, *Diritto europeo e*

processo amministrativo, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2008, 37; M. P. CHITI, *La tutela giurisdizionale*, in *Diritto amministrativo europeo*, Milano, 2018, 530 ss; C. FELIZIANI, *Effettività della tutela nel processo o nel procedimento? convergenze e divergenze tra il sistema italiano di giustizia amministrativa e la convenzione europea dei diritti dell'uomo,* in *Dir. proc. amm*., fasc. 3, 1° settembre 2019, 758.